



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 concernente il Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare, l’articolo 2, comma 3, lettera b), nella parte in cui attribuisce alla Direzione generale dello sviluppo rurale il compito di elaborare e coordinare le linee di politica relative al paesaggio rurale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, con il quale, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 ottobre 2012, è istituito l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (d’ora in avanti O.N.P.R.);

VISTO l’articolo 3 del decreto n. 17070/2012 che detta le funzioni dell’Osservatorio, in particolare i punti: “*b) censire i paesaggi, le pratiche agricole le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore; e c) gestire il Registro nazionale di cui all’art.4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle pratiche ivi iscritte*”;

VISTO l’articolo 4 del medesimo decreto n. 17070/2012 che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, e in particolare il comma 2, lettera a) che attribuisce all’Osservatorio *il compito di identificare e catalogare i Paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e conoscenze tradizionali correlate presenti nel territorio nazionale;*

VISTO l’articolo 5 del medesimo decreto n. 17070/2012 che detta le procedure per l’inserimento dei paesaggi candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, nonché i casi che possono determinare la cancellazione del paesaggio dal Registro nazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2013, n. 8831 con il quale, a seguito delle designazioni degli Enti interessati, è stata definita la composizione dell’O.N.P.R.;

VISTO il decreto dipartimentale del 16 maggio 2014, n. 1398 con il quale, a seguito della presa d’Atto espressa nella seduta del 10 aprile 2014 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stati approvati i “Criteri di ammissibilità delle candidature dei paesaggi rurali proposti per l’iscrizione al Registro Nazionale” elaborati dall’Osservatorio;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTA la richiesta d'iscrizione al Registro Nazionale relativa alla pratica agricola della "Transumanza", trasmessa con nota del 10 ottobre 2014, n. 255 (prot. in entrata DIPEISR n. 3143 del 24 ottobre 2014) e la relativa scheda di preselezione, secondo le modalità previste dai citati Criteri di ammissibilità;

VISTA la nota Dipartimentale del 16 febbraio 2015, n. 3724, con la quale si comunicava all' Agenzia di Sviluppo Rurale MOLIGAL le valutazioni espresse dall'O.N.P.R. nella seduta del 26 gennaio 2015;

VISTA la nota dell' Agenzia MOLIGAL del 31 luglio 2015 (prot. in entrata DIPEISR n. 2822 del 4 agosto 2015), con la quale è stata trasmessa la scheda tecnica di pre-selezione aggiornata così come richiesto dalla nota Dipartimentale n. 3724/2015;

VISTA la nota Dipartimentale del 7 luglio 2016, n. 18215, con la quale sono state comunicate all' Agenzia di Sviluppo Rurale MOLIGAL le valutazioni espresse dall'O.N.P.R. nella seduta del 27 maggio 2016, ovvero che si proponeva di approvare la scheda di pre-selezione della Pratica Agricola "La Transumanza";

VISTA la nota prot. n. 169 del 15 novembre 2016 (prot. in entrata DISR n. 27536 del 23 novembre 2016), con la quale l' Agenzia di Sviluppo Rurale MOLIGAL trasmette il dossier definitivo per l'iscrizione al Registro Nazionale;

VISTA la nota Dipartimentale del 6 aprile 2017, n. 11518, con la quale è stato trasmesso all' Agenzia di Sviluppo Rurale MOLIGAL il parere espresso dall'O.N.P.R. nella seduta del 17 febbraio 2017, ovvero di iscrivere la pratica tradizionale "La Transumanza" al Registro Nazionale, ai sensi dell' articolo 4 del D.M. 19 novembre 2012, n. 17070, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate;

VISTA la nota dell' Agenzia di Sviluppo Rurale MOLIGAL del 19 maggio 2017, n. 95 (prot. in entrata DISR n. 15256 del 1° giugno 2017), con la quale è stato trasmesso il Dossier predisposto sulla base delle prescrizioni espresse dall'O.N.P.R.;

DECRETA

Art. 1

1. La pratica agricola "La Transumanza" presentata dall' Agenzia di Sviluppo Rurale MOLIGAL è iscritta al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali con la menzione riportata in allegato, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Qualora la pratica agricola, di cui all' articolo 1, perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l'iscrizione nel Registro Nazionale, l'O.N.P.R., sentiti i soggetti interessati, procede a maggioranza alla sua cancellazione.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 3

1. Il Ministero assicura adeguata pubblicità al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali, anche attraverso la sua pubblicazione, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, nel sito internet istituzionale del Ministero e di quello della Rete Rurale Nazionale.


Maurizio Martina

M. U. B.
